



Ministero
dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

**COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

QUARTA RIUNIONE – 20 febbraio 2007 – RISPOSTE AI QUESITI

N. 22

D. S.n.c. (ARTIGIANA) e S.r.l. (INDUSTRIA) che fanno capo agli stessi 2 soci (partecipazione congiunta nelle due imprese pari al 100% del capitale sociale).

La S.n.c. ha codice Istat Ateco 2002 29.14 (Fabbricazione di cuscinetti ingranaggi ed organi di trasmissione) mentre la S.R.L. ha i seguenti codici Istat Ateco 2002 risultati da visura camerale: Primario 28.52 (Lavorazioni di meccanica generale), Secondario 29.3 (Fabbricazione macchine per l'agricoltura).

Verificato che effettivamente il codice primario corrisponde all'attività principale dell'impresa in termini di fatturato, e che non vi è fatturato infragruppo (cioè un'impresa non fattura all'altra almeno il 25% del proprio fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato), per la verifica dell'appartenenza alla stessa divisione Istat (prime due cifre del codice) occorrerà prendere in considerazione il solo codice primario (28.52) oppure anche il secondario (29.3)? (**CONFAPI – 4^a RIUNIONE - 20/02/2007**) (**IMPRESE COLLEGATE TRAMITE PERSONA FISICA**)

R. *La Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, prevede che si possa determinare una relazione di “collegamento” tra imprese anche attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto a patto che dette imprese esercitino la loro attività o una parte della loro attività sullo stesso mercato o su mercati contigui. Il decreto ministeriale 18/4/2005 ha al riguardo precisato (punto 4 dell'Appendice) che affinché si possa determinare il collegamento tra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti due condizioni: a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale; b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Da quanto esposto nel quesito, la prima condizione è soddisfatta. Anche la seconda risulta soddisfatta in relazione alla prima fattispecie indicata nella precedente lettera b). Qualora*

le due imprese esercitino la loro attività, ancorché in parte (la SRL opera infatti sia nella divisione ISTAT "28" che nella "29"; la snc solo nella "29"), nella stessa divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002 (la "29"), ai fini del calcolo della dimensione aziendale, le due imprese sarebbero da considerare "collegate".

N. 23

D. L'azienda PIPPO SPA ha un fatturato 2005 pari a 5.2 milioni di euro e 40 dipendenti. Il capitale dell'azienda PIPPO SPA risulta così suddiviso: 45% sig. Bianchi; 5% sig.ra Verdi (madre del sig. Bianchi); 25% sig. Rossi Paolo; 25% sig. Rossi Luca (fratello di Paolo). Dobbiamo quindi verificare le eventuali partecipazioni delle persone fisiche per determinare se l'impresa è autonoma, partner o collegata. L'impresa PIPPO SPA non redige un bilancio consolidato né è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta a redigere conti consolidati. Se due imprese svolgono attività nello stesso mercato o in mercati contigui, in base alla disciplina comunitaria esse devono considerarsi imprese collegate anche quando la relazione di collegamento si attua per il tramite di una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto. Il decreto specifica che affinché possa determinarsi la situazione di collegamento tra tali imprese devono essere soddisfatte due condizioni. Anzitutto, la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale. In secondo luogo, le attività svolte dalle imprese devono essere comprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002. (pag. 10 circolare Assonime 21 ottobre 2005).

La seconda condizione (stessa classificazione Istat) risulta sicuramente rispettata in quanto il sig. Rossi Paolo e il sig. Rossi Luca posseggono partecipazioni (non sappiamo se direttamente o tramite una società finanziaria) in una ditta che opera sullo stesso mercato (stesso codice Istat) dell'azienda PIPPO SPA. Il problema riguarda il concetto di controllo in base alla vigente normativa nazionale. L'art. 2359 del codice civile disciplina, infatti, le Società controllate e società collegate. Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

L'azienda Pippo risulta, pertanto, controllata/collegata alla azienda dei signori Rossi? In caso affermativo, dobbiamo sommare ai dati (dipendenti e fatturato) dell'azienda Pippo il 50% di quelli dell'azienda dei Signori Rossi? (**CONFINDUSTRIA – 4^a RIUNIONE - 20/02/2007**) (**IMPRESE COLLEGATE TRAMITE PERSONA FISICA**)

R. *Gli elementi contenuti nel quesito non consentono di stabilire se i due fratelli Rossi detengano, in maniera congiunta, il controllo della società PIPPO SpA. Si ricorda inoltre che la semplice detenzione di quote sociali non è sufficiente a stabilire se si configura la predetta fattispecie del controllo (infatti il controllo si fonda sulla titolarità dei diritti di voto tenendo conto anche di eventuali altri fattori quali l'esistenza di patti tra i soci, ecc.). Qualora i due fratelli Rossi detengano il controllo della società PIPPO SpA, tenuto conto che gli stessi fratelli Rossi detengono*

il controllo anche di un'altra impresa che opera nella stessa divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, l'impresa PIPPO SpA e quest'altra impresa sono, ai fini del calcolo della dimensione di impresa, da considerare "collegate".

N. 24

D. La scrivente CCIAA di Udine ha avuto modo di leggere la posizione assunta dalla "Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive" in merito ai dubbi derivanti da partecipazioni societarie intestate fiduciariamente.

In tale contesto, si è appreso che la citata Commissione ha chiarito che, "Nel caso in cui le partecipazioni societarie risultino intestate a società fiduciarie che amministrano questi beni per conto di terzi sulla base di un rapporto di intestazione fiduciaria, le partecipazioni sono riconducibili al soggetto fiduciante e non alla società fiduciaria. È quindi rispetto al primo che andrà verificata la sussistenza di rapporti di associazione e/o collegamento." (cfr. terza riunione - 27 giugno 2006 - RISPOSTE AI QUESITI).

Tanto premesso, pur condividendo l'approccio sostanziale assunto per la risoluzione del problema, si ritiene utile sollecitare un ulteriore chiarimento in merito all'eventuale opponibilità del c.d. "segreto fiduciario" da parte della fiduciaria nei confronti degli uffici chiamati a verificare l'esistenza di ipotesi di associazione o collegamento a norma dell'art. 3, commi 3 e 5 del D.M. 18 aprile 2005 prima di concedere l'aiuto.

Nello specifico, premesso che "La regola della riservatezza è insita nell'attività delle società fiduciarie, e soltanto in casi eccezionali e con determinate forme e limiti previsti dalla legge, è possibile, da parte di alcune autorità pubbliche, richiedere alle società fiduciarie notizie sui loro fiducianti." (cfr. in questi termini, Corte d'Appello di Trieste - sentenza del 15 gennaio 2004, in LE SOCIETA' n. 5/2004, pag. 2004; si veda anche, sia pure in un diverso contesto, Tribunale di Reggio Emilia sentenza del 27 marzo 2006 in <http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=234>); considerato inoltre che, né dalla disciplina degli aiuti di Stato alle PMI di cui al Regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, dove si parla genericamente di trasparenza e controllo (cfr. art. 9), né dalla normativa italiana di recepimento introdotta con il D.M. 18 aprile 2005, pare potersi desumere l'attribuzione di espressi e specifici poteri istruttori in capo agli enti competenti all'erogazione dell'aiuto; considerato, da ultimo, che per la società fiduciaria la violazione della regola della riservatezza è invece destinata ad assumere rilevanza non solo sotto il profilo della responsabilità non solo contrattuale ma anche, secondo taluni, penale a norma dell'art. 622 c.p.; alla luce di quanto sopra, ci si chiede se ed in che termini possa procedersi all'erogazione dell'aiuto nel caso in cui, a fronte della partecipazione di una fiduciaria al capitale di un soggetto richiedente il contributo, sia stato opposto il segreto circa l'identità dei soggetti fiducianti, rendendo così di fatto impraticabile l'effettivo esame delle situazioni di associazione e/o collegamento tra imprese.

Da ultimo, si desidera conoscere in quale misura i problemi prospettati in ordine al segreto fiduciario - e le sollecitate soluzioni - debbano estendersi anche alla categoria delle c.d. fiduciarie di gestione o "dinamiche", le quali sono sottratte alla disciplina della legge 23-11-1939, n. 1966 ed assoggettate alle norme del T.U.F. (d.lgs. n. 58 del 1998). (**CCIAA DI UDINE – 4^a RIUNIONE - 20/02/2007) (IMPRESE FIDUCIARIE)**

R. *Ai fini del calcolo della dimensione di un'impresa, non è possibile, secondo quanto stabilito dalla Commissione europea con la Raccomandazione del 6 maggio 2003, tentare di eludere la normativa utilizzando qualche scappatoia che consenta il puro rispetto formale delle prescrizioni normative, ma non quello sostanziale. In particolare, con riferimento alle società fiduciarie, ai fini di assicurare il rispetto della riservatezza esposto nel quesito, è sufficiente, per il calcolo della dimensione aziendale, avere a disposizione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il legale rappresentante della società fiduciaria (assumendosi civilmente e penalmente la*

responsabilità di quanto afferma) attesti che il soggetto fiduciante non si trovi in una relazione di associazione e/o di collegamento, così come definite dalla citata Raccomandazione della Commissione europea e dal decreto ministeriale 18/4/2005, rilevanti ai fini del calcolo della dimensione dell'impresa in questione, senza fornire ulteriori informazioni circa lo stesso soggetto fiduciante. Altrimenti non risulterebbe possibile determinare, per carenza di informazioni, la dimensione dell'impresa, con le conseguenze che ciascuna procedura prevede al riguardo.

N. 25

D. Nello svolgimento del ns. duplice ruolo di banca finanziatrice e di banca concessionaria della legge 488/92, ci è pervenuta una richiesta di finanziamento bancario da parte di un'impresa che risulta partecipata da diverse camere del lavoro siciliane. Ai fini di verificare l'esattezza del piano finanziario presentato dall'impresa (la quale si classifica come impresa di piccola/media dimensione), si richiede Vs. parere circa la valutazione delle "camere del lavoro CGIL" come enti pubblici o meno.

In particolare, i soci dell'impresa richiedente sono i seguenti:

- CONF. GEN. IT. DEL LAVORO (CGIL) REGIONALE SICILIANA 28%
- CAMERA DEL LAVORO CGIL DI CATANIA 10%
- CAMERA DEL LAVORO CGIL DI MESSINA 10%
- CGIL CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI PALERMO 10%
- CAMERA DEL LAVORO CGIL DI SIRACUSA 6%
- CAMERA DEL LAVORO CGIL DI AGRIGENTO 6%
- CAMERA DEL LAVORO CGIL DI CALTANISSETTA 6%
- CAMERA DEL LAVORO CGIL COMPRENSORIO DEL CALATINO 6%
- CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO 6%
- CAMERA DEL LAVORO CGIL DI TRAPANI 6%
- CGIL CAMERA DEL LAVORO DI ENNA 6%

(BANCA POPOLARE DI RAGUSA – 4^a RIUNIONE - 20/02/2007) (ENTI PUBBLICI)

R. *Sulla base degli elementi contenuti nel quesito, fermo restando quanto già affermato dalla Commissione in risposta al quesito n. 10 nella riunione del 27 giugno 2006 in merito alla definizione di ente pubblico, le Camere del lavoro non rientrano nella definizione di ente pubblico.*

N. 26

D. Con riferimento al parere n. 6, la Commissione nella sua articolata risposta precisa che: “il comma 8 dell’articolo 3 del citato D.M. 18/4/2005 stabilisce che un’impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale sociale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico (a titolo esemplificativo: amministrazioni centrali, regioni, enti pubblici locali, università pubbliche, camere di commercio, ASL, enti pubblici di ricerca) oppure congiuntamente da più enti pubblici; da tale prescrizione sono esclusi i casi di cui al comma 3 del medesimo articolo 3.”

A questo riguardo, si desidera avere chiarito un dubbio interpretativo sulla valutazione dei casi di cui al comma 3 dell’articolo 3 del D.M. 18/04/2005, specificatamente Università ed Enti pubblici di ricerca, ai fini del calcolo della quota di partecipazione o dei diritti di voto detenuti dall’Ente pubblico nell’impresa richiedente.

L’ipotesi è la seguente:

Una società Consortile è partecipata tra gli altri da:

- Regione per il 15%
- Enti pubblici di ricerca collegati alla Regione (che controlla il 100% del loro capitale), in misura pari o superiore al 10%.

È possibile considerare operante, anche in questa circostanza, l'esclusione degli enti pubblici di cui al punto 2 ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.M. 18/04/2005, in conseguenza della quale la partecipazione della Regione, che deterrebbe indirettamente oltre il 25% del capitale della società richiedente (15% direttamente + 10% indirettamente), non configurerebbe una relazione di associazione? Oppure in questo caso l'impresa richiedente dovrà considerarsi grande impresa ai sensi del comma 8 del richiamato D.M. 18/04/2005? **(SVILUPPO ITALIA – 4^a RIUNIONE - 20/02/2007) (IMPRESE PARTECIPATE DA ENTI PUBBLICI)**

R. Con la risposta al quesito n. 6 la Commissione ha chiarito l'ambito di applicazione sia del comma 3, dell'articolo 3 del D.M. 18.04.2005 che del comma 8 del medesimo articolo e delle possibili interazioni tra le due disposizioni. In particolare è stato affermato il principio, che trova origine dalla lettura combinata delle disposizioni contenute nei commi citati, che nel caso di università pubbliche e/o enti pubblici di ricerca e/o enti locali (questi ultimi solo se con bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti) che rientrano nelle fattispecie indicate al comma 3 dell'articolo 3 del D.M. 18/4/2005, le partecipazioni o i diritti di voto detenuti dagli stessi non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 8 del medesimo articolo 3. Ovviamente tale irrilevanza è motivata dalla deroga prevista al citato comma 3, deroga che trova applicazione solo se "gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente". Pertanto nel caso in cui, individualmente o congiuntamente, università pubbliche e/o enti pubblici di ricerca e/o enti locali (questi ultimi solo se con bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti) si trovino in una situazione di collegamento con l'impresa richiedente non può trovare applicazione la predetta deroga e si applica quanto previsto dal citato comma 8. Al riguardo si ricorda che sempre nella risposta al quesito n. 6 la Commissione ha stabilito che con riferimento alle categorie di investitori di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato D.M. (tra cui sono ricompresi le università pubbliche, gli enti pubblici di ricerca e gli enti locali), gli stessi risultano congiuntamente collegati all'impresa richiedente qualora due o più di detti investitori tra loro collegati detengano azioni o diritti di voto dell'impresa richiedente la cui sommatoria sia tale da determinare una relazione di collegamento ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del più volte citato D.M..

Con specifico riferimento alla problematica esposta nel quesito, pur in presenza di una rispondenza formale alle disposizioni sopra richiamate, non appaiono sostanzialmente rispettate le condizioni stabilite dalla Commissione europea con la Raccomandazione del 6 maggio 2003 e dal D.M 18/04/2005. Infatti, nella sostanza la medesima Regione detiene di fatto il 25% del capitale sociale dell'impresa per la quale si vuole determinare la dimensione aziendale e, pertanto, trova applicazione il comma 8 del più volte citato articolo 3. Diversa sarebbe la situazione nella quale le Regioni fossero diverse e, ovviamente, le stesse non fossero legate tra di loro in alcun modo.

N. 27

D. Abbiamo necessità di chiarimenti relativamente alla definizione della dimensione della società richiedente A (il cui capitale è detenuto per il 75% dalla società C e per il 25% da persone fisiche; la stessa società A detiene il 99% della società B ed il 51% della società D), che ha tre società collegate (B, C e D). Di queste, la società B (il cui capitale è detenuto per il 99% dalla società A e per l'1% da altri soci) e la società C (il cui capitale è detenuto interamente da persone fisiche; questa società detiene il 75% della società A) di piccole dimensioni e la terza, la società D (il cui capitale è detenuto per il 51% dall'impresa A e per il 49% da un ente pubblico), di grandi dimensioni, poiché più del 25% è detenuto da un ente di diritto pubblico.

Secondo la ns interpretazione ci si deve riferire per la definizione della dimensione della società A al comma 6 dell'art. 3 della D. M. 18/4/2005, sommando innanzitutto ai dati dell'impresa richiedente interamente i dati dell'impresa B, C e D.

A questo punto, occorre sommare, in misura proporzionale, anche i dati dell'Ente pubblico, equiparandolo ad una società associata, in quanto socio al 49% della società D? In caso affermativo

come possono essere cumulati dati ovviamente non compatibili, come quelli delle imprese e degli Enti pubblici?

Comunque crediamo che l'esame si debba fermare a questo livello, senza sommare anche i dati di un'ulteriore società collegata all'Ente pubblico, in quanto non situata immediatamente a monte o a valle di queste ultime, ovvero le imprese collegate alla richiedente. **(CONFINDUSTRIA – 4[^] RIUNIONE - 20/02/2007) (ENTI PUBBLICI)**

R. Come già più volte affermato, ai fini del calcolo della dimensione aziendale, a nulla rileva di per sé la dimensione delle imprese che hanno una relazione (di associazione o di collegamento) con l'impresa per la quale si vuole effettuare il calcolo. Nel caso prospettato, essendo le tre società B, C e D collegate all'impresa A, ai dati di quest'ultima dovranno essere sommati interamente i dati delle tre imprese B, C e D. A questi ovviamente dovranno essere sommati interamente i dati di eventuali altre imprese collegate e, in misura proporzionale, quelli di eventuali imprese associate (ai quali dovranno essere sommati interamente i dati di eventuali imprese collegate). Sempre con riferimento al caso prospettato, nell'effettuare detti calcoli non si dovrà tener conto dei dati dell'ente pubblico. Si ricorda infatti che gli enti pubblici rilevano ai fini dell'applicazione del comma 8, dell'articolo 3 del D.M 18/04/2005 solo se detengono, direttamente o indirettamente, anche in maniera congiunta, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell'impresa per la quale si vuole determinare la dimensione aziendale.